



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni
Education Sciences and Educational Consulting for Organizations
(LM-85 Scienze pedagogiche)

(Emanato con D.R. n. 2187/2019 del 15.11.2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo il 18.11.2019)

a valere dall'a.a. 2019/2020

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
- per Laurea Magistrale in SFCPO, Laurea Magistrale in *Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni*, Classe LM-85;
- per CFU, Credito Formativo Universitario;
- per SSD, Settore Scientifico Disciplinare;
- per SUA-CdS, Scheda Unica Annuale del Corso di studio (Allegato 1).

Articolo 2 - Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di Laurea Magistrale in *Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni (Education Sciences and Educational Consulting for Organizations)*, appartenente alla classe delle Lauree Magistrali in Scienze pedagogiche (Classe LM-85) a norma del D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi.

2. La titolarità del Corso di Laurea Magistrale in SFCPO è attribuita al Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze umane e della Comunicazione interculturale.

3. Il Corso di Laurea Magistrale in SFCPO ha una durata normale di due anni e si propone di far conseguire ai propri laureati magistrali una formazione interdisciplinare utile per accedere a due ambiti professionali:

a) la consulenza alla persona, alle famiglie e alle comunità sui temi dell'inclusione, della disabilità e dello sviluppo personale e professionale;

b) la consulenza alle organizzazioni sui temi della gestione delle risorse umane, del benessere lavorativo, del coordinamento, della formazione aziendale e della progettazione di attività formative per giovani e adulti.

4. Per il conseguimento della Laurea Magistrale in SFCPO è necessario avere acquisito 120 CFU.

5. Il piano degli studi del Corso di Laurea Magistrale in SFCPO prevede n° 11 esami per gli insegnamenti caratterizzanti, affini e integrativi, oltre a quelli relativi ad insegnamenti a scelta dello studente. Contribuiscono al raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento del titolo le conoscenze linguistiche, tirocini formativi e di orientamento, conoscenze utili per l'inserimento lavorativo e la prova finale.

Articolo 3 - Obiettivi formativi specifici

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso Laurea Magistrale in SFCPO, relativi alla formazione di laureati magistrali che abbiano acquisito durante il biennio adeguate e approfondite conoscenze principalmente nell'area socio-psico-pedagogica, nell'ambito della progettazione educativa e formativa e della consulenza organizzativa, sono riportati nel Quadro A4.a della SUA-CdS.

Articolo 4 - Risultati di apprendimento attesi

1. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati del Corso di Laurea Magistrale in SFCPO avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo, sono riportati nei Quadri A4.b, A4.c della SUA-CdS.

Articolo 5 - Sbocchi occupazionali e professionali

1. Il conseguimento del titolo di dottore magistrale in SFCPO consente gli sbocchi occupazionali indicati nel Quadro A2.a della SUA-CdS.

Articolo 6 - Conoscenze richieste per l'accesso

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in SFCPO i laureati in possesso di specifici requisiti, nonché di una adeguata preparazione personale. Non è consentita l'iscrizione con debiti formativi.

Articolo 7 - Requisiti curriculari per l'ammissione

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in SFCPO è richiesto il possesso di requisiti curriculari verificato secondo le modalità previste nella SUA-CdS, Quadro A3.a Conoscenze richieste per l'accesso.

Articolo 8 - Verifica della preparazione personale dello studente

1. Alla procedura di verifica possono accedere i laureati in possesso dei requisiti curriculari richiesti per l'iscrizione, nonché i laureandi che abbiano già acquisito almeno 120 CFU complessivi e, fra questi, tutti quelli relativi ai SSD richiesti come requisiti curriculari. I laureandi sono ammessi con riserva e possono iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio richiesto entro i termini previsti per la chiusura delle iscrizioni.

2. Il possesso dei requisiti verrà verificato tramite una procedura online secondo i criteri indicati nella pagina web del Corso di Laurea Magistrale e nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Nel suddetto allegato sono riportati i requisiti per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale, le diverse classi di laurea di primo livello, la votazione di laurea necessaria e il numero di CFU acquisiti in specifici settori disciplinari, a norma del Quadro A3.b della SUA-CdS.

Articolo 9 - Ammissione al Corso di Laurea Magistrale

1. I laureati in possesso degli specifici requisiti curriculari di cui all'Allegato 2 ottengono l'ammissione diretta al Corso di Laurea Magistrale.

2. In caso di obbligo di sostenimento della prova ai fini dell'iscrizione, per le categorie riportate nell'allegato 2, lo studente dovrà svolgere un colloquio che ha lo scopo di accertare motivazioni e aspettative che l'hanno indirizzato verso il Corso di Laurea Magistrale, oltre al possesso di nozioni generali sulle discipline cardine del percorso di studio.

Articolo 10 - Comitato per la Didattica

1. Il Comitato per la Didattica del Corso di laurea in SFCPO è composto da 8 membri, con rappresentanza paritetica di docenti e studenti, eletti secondo le modalità indicate dal Regolamento Elettorale.

2. Le funzioni e le competenze del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in SFCPO sono riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 11 - Valutazione della qualità della didattica

1. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nel Quadro D1 della SUA-CdS.

Articolo 12 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato per il Corso di Laurea Magistrale in SFCPO sono coordinate dal Comitato per la Didattica secondo quanto riportato nel Quadro B5 della SUA-CdS.

Articolo 13 - Riconoscimento dei crediti

1. Spetta al Comitato per la didattica il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri Corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. I criteri di cui si avvale il Comitato per la didattica per la valutazione della carriera pregressa dello studente, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono:

- corrispondenza di SSD;
- programmi dei corsi seguiti;
- date degli esami sostenuti.

È inoltre previsto un colloquio integrativo con i docenti di riferimento nel caso di CFU conseguiti:

- in corsi per i quali risulti una mancata corrispondenza di SSD, ma con contenuti similari;
- a seguito di esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione al fine di valutare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

3. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato da un Corso di studio appartenente alla stessa Classe, la quota di CFU riconosciuti, relativi a un SSD, non può essere inferiore al 50% di quelli già acquisiti nell'ambito dello stesso settore. In ogni caso, lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l'Ateneo di Siena almeno il 15% dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, nonché quelli previsti per la prova finale.

Articolo 14 - Mobilità internazionale degli studenti

1. Il Corso di laurea magistrale in SFCPO aderisce ai programmi di Ateneo di mobilità studentesca europea ed extra-europea, secondo le modalità previste dal Quadro B5 SUA-CdS.

2. Gli studenti sono incentivati alla frequenza di periodi di studio all'estero presso Università con le quali siano stati approvati dall'Ateneo accordi e convenzioni per il riconoscimento di crediti, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità dell'Unione Europea.

3. L'approvazione dei programmi di studio all'estero è deliberata dal Comitato per la Didattica in base alla coerenza con gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea magistrale in SFCPO.

4. Le attività formative presso le Università europee sono quantificate in base all'European Credit Transfer System (ECTS).

5. I crediti conseguiti nel quadro di tali scambi vengono acquisiti in base alla certificazione ufficiale fornita dall'università straniera. I voti sono trasformati in trentesimi in base a criteri internazionali standardizzati.

Articolo 15 - Piano delle attività formative

1. Il piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in SFCPO è pubblicato annualmente nel sito *web* del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale alle pagine del Corso di laurea magistrale e riportato nel Quadro B1 della SUA-CdS (Allegato 3).

2. Entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo, lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studi individuale, nel quale deve indicare:

- gli insegnamenti scelti per l'acquisizione di CFU a libera scelta;
- gli insegnamenti o le altre attività formative per l'eventuale conseguimento di CFU in sovrannumero.

3. I CFU a libera scelta dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti attivati presso i Corsi di laurea/laurea magistrale dell'Ateneo, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea magistrale in SFCPO. La valutazione di coerenza compete al Comitato per la didattica.

4. L'approvazione dei piani di studio e delle eventuali modifiche compete al Comitato per la didattica.

Articolo 16 - Impegno orario delle attività formative e studio individuale

1. Le tipologie didattiche e i relativi CFU assegnati, distinti secondo il volume di lavoro richiesto allo studente, sono indicati nella tabella seguente:

Attività	Definizione	Ore/Cfu Didattica assistita
Lezioni frontali	Lezione ed elaborazione autonoma dei contenuti ricevuti	6
Esercitazioni	Applicazioni pratiche che consentono di chiarire il contenuto delle lezioni frontali. Può essere prevista una relazione finale.	6
Laboratori	Attività che prevedono, previa introduzione teorica, l'utilizzazione di materiale didattico e scientifico da parte dello studente.	6
Seminari	Lo studente, sotto la guida del docente, partecipa e offre il proprio contributo alla discussione su un tema assegnato.	6

Articolo 17 - Esami e verifiche del profitto

1. La verifica del profitto sugli insegnamenti caratterizzanti e affini e integrativi avviene mediante esame scritto e/o orale, con votazione espressa in trentesimi ed eventuale lode. Per i corsi articolati in moduli, la valutazione finale deriva dalla media ponderata del voto riportato per ogni modulo.

2. Per gli esami di profitto sono previste tre sessioni ordinarie:

- Prima sessione: 2 o 3 appelli di norma nel periodo di silenzio didattico tra i due semestri;
- Seconda sessione: 3 appelli, di norma nei mesi di giugno/luglio;
- Terza sessione: 2 appelli, di norma nel mese di settembre.

Possono essere previste sessioni straordinarie appositamente deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Comitato per la Didattica del Corso di studio, fermo restando il rispetto del principio della non sovrapposizione degli appelli di esami di profitto con le lezioni.

3. Il calendario degli esami di profitto è pubblicato con almeno un mese di anticipo. Eventuali variazioni (solo per posticipazione date) possono essere apportate per giustificati motivi e previa autorizzazione del Presidente del Comitato per la Didattica.

Articolo 18 - Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Gli studenti, durante il loro processo formativo, devono acquisire la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue).
2. Il conseguimento del livello B2 della lingua inglese è verificato previa presentazione di certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o previo conseguimento di equivalente idoneità presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Articolo 19 - Frequenza del corso di studio

1. La frequenza del Corso di Laurea Magistrale in SFCPO non è obbligatoria, salvo che non sia espressamente prevista per specifiche attività formative.
2. Per gli studenti lavoratori si applica la normativa prevista dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Articolo 20 - Prova finale

1. La prova finale deve verificare che il Laureando Magistrale abbia acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa, secondo le modalità previste nei Quadri A5.a e A5.b della SUA-CdS.

Articolo 21 - Calendario dell'attività didattica

1. Il calendario dell'attività didattica è riportato nel Quadro B2.a della SUA-CdS.

Articolo 22 - Disposizioni transitorie

1. Il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti alla preesistente laurea specialistica in *Programmazione e Gestione dei servizi Educativi e Formativi* (ex DM 509/1999) e alla preesistente laurea magistrale in *Pedagogia dei processi formativi e ricerca filosofica* (ex DM 270/2004) istituite presso l'Ateneo che optino per il passaggio al Corso di Laurea Magistrale in SFCPO (ex DM 270/2004) è deliberato dal Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in SFCPO.
2. L'eventuale abbreviazione di carriera per "rendimento didattico eccezionalmente elevato" è prevista da Regolamento didattico di Ateneo ed è possibile previa richiesta al competente Comitato per la Didattica.

Articolo 23 – Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico

1. Le modifiche del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in SFCPO sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale su proposta del Comitato per la Didattica e approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le modifiche della SUA-CdS seguono l'iter appositamente previsto.

Articolo 24 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.